

CIRCOLARE N° 13 DEL 06/10/2023

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

DECRETO PROROGHE PUBBLICATO IN GU	
<p>Il decreto-legge del 29 settembre 2023 (decreto “Proroghe”) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228 in vigore del 30 settembre 2023 - reca una serie proroghe di termini normativi e versamenti fiscali.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">• è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (art. 1);• è prorogato dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività (art. 2);• è prevista la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023 nella Regione Lombardia, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023 (art. 3);• è differito al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, è previsto il rinvio al 30 novembre 2023 del termine di versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva (art. 4);• è anticipato dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023 (art. 7).	D.L. 29.09.2023 – Decreto proroghe
DECRETO ENERGIA: NUOVE MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE	
<p>Il decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 231 (decreto “Energia”) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, in vigore del 30 settembre 2023 - dispone misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.</p>	D.L. 29.09.2023 N. 231 – Decreto energia

<p>Il decreto dispone la proroga anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023 per le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione delle bollette dell'energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati; • azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale; • riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano. <p>Affianco al beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas è previsto un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 (art. 1).</p> <p>Viene inoltre consentito di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell'attività (art. 4).</p> <p>Infine, con riferimento al regime delle agevolazioni a favore delle "imprese energivore" ossia a forte consumo di energia elettrica, sono previsti alcuni requisiti per l'accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio, in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese, a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni (art. 3).</p>	
CREDITO R&S E BREVETTO DI UTILITÀ: SODDISFATTO IL REQUISITO DELLA NOVITÀ	
<p>La Corte di giustizia tributaria delle Marche con la sentenza n. 738 depositata il 21 settembre 2023, ha statuito che la contestazione di un credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito per asserita violazione del «manuale di Frascati», in quanto mancante del requisito dell'innovazione assoluta, deve essere considerato un credito non spettante e non inesistente. Ne consegue che i termini di decadenza del potere di rettifica dell'Agenzia delle entrate sono quelli ordinari e non gli otto anni previsti per il credito inesistente.</p> <p>In ogni caso, se l'impresa ha brevettato la ricerca per la quale ha fruito del credito (anche sotto forma di brevetto di utilità e non di invenzione) ricorre anche il requisito della novità previsto dal «manuale di Frascati».</p>	<p>Sentenze n. 738 Corte di Giustizia Tributaria delle Marche</p>
MANCATA EMISSIONE DI SCONTRINI: IN ARRIVO LETTERE DI COMPLIANCE	
<p>Con provvedimento n. 352652/2023 del 3 ottobre 2023 l'Agenzia delle entrate ha previsto l'invio di lettere di compliance ai soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.</p>	<p>Provvedimento n. 352652/2023 del 03.10.2023</p>
ROTTAMAZIONE QUATER	
<p>Sono in arrivo le comunicazioni di accettazione o diniego delle istanze di definizione agevolata. Il pagamento della prima o unica rata sarà il 31.10.2023.</p> <p>In questi giorni stanno arrivando le risposte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle istanze per la definizione agevolata, ossia la "Rottamazione-quater": infatti, l'art. 1, c. 241 L. 197.2022 ha disposto che, entro il 30.09.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione doveva comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione.</p> <p>La comunicazione sta arrivando via PEC o via posta raccomandata, a secondo della scelta effettuata e contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo del debito residuo alla data di elaborazione della comunicazione in oggetto; 	<p>Rottamazione quater</p>

<ul style="list-style-type: none"> • l'importo del debito oggetto di definizione agevolata, ossia il debito per il quale ricorrono i presupposti per accedere alla rottamazione; • l'importo del debito da pagare per la definizione; • l'eventuale importo residuo del debito escluso da definizione agevolata. <p>Quindi, viene formulata una tabella che riporta le rate da versare e le date di scadenza: la prima delle quali sarà il 31.10.2023, poi la successiva: 30.11.2023 e a seguire le altre, a seconda del numero di rate scelto che avranno scadenza: 28.02; 31.05; 31.07; 30.11.</p> <p>Nella tabella viene distinto l'importo del debito da pagare da quello degli interessi da dilazione per giungere quindi a un totale da pagare.</p> <p>Alla comunicazione viene allegato un prospetto di sintesi dove si elencano i numeri delle cartelle/avvisi ricompresi nella rottamazione, il carico, gli interessi di mora, gli oneri di riscossione e il totale del debito; quindi, a fianco viene riportato il debito oggetto di rottamazione e il debito da pagare per la definizione.</p> <p>Infine, si allegano i bollettini delle rate avvalendosi di diversi canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sito istituzionale; • app EquiClick; • domiciliazione sul conto corrente; • sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione su prenotazione di un appuntamento; • moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: <ul style="list-style-type: none"> • sportelli bancari; • uffici postali; • home banking; • ricevitorie e tabaccai; • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; • Postamat. <p>Inoltre, nel corso del mese di settembre è stato reso disponibile un nuovo servizio che, qualora si decidesse di pagare solo alcune delle cartelle presenti nella comunicazione delle somme dovute, consente di chiedere nuovi moduli di pagamento con l'adeguamento degli importi da corrispondere.</p> <p>Relativamente ai carichi per i quali non verrà effettuato il pagamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l'agente della riscossione, nei termini di legge, dovrà riprendere l'attività di recupero coattivo.</p> <p>In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.</p>	
---	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani